

STATUTO DELL'ENTE AUTONOMO "INTERNATIONALE SCHOOL OF TRIESTE/SCUOLA  
INTERNAZIONALE DI TRIESTE" – OPICINA (TS)

Art. 1. È costituito, con sede in Trieste, Via Conconello 16 (Opicina), l'Ente Autonomo denominato "International School of Trieste/Scuola Internazionale di Trieste" (di seguito denominato: "Ente"), che non ha fini di lucro ed il cui scopo consiste nella diffusione della lingua inglese e dei valori morali, sociali, civili ispirati dal principio dell'internazionalità.

L'Ente opera in connessione e collaborazione con la comunità scientifica locale in tutte le sue articolazioni, favorendo lo sviluppo della didattica, della conoscenza e della cultura scientifica e internazionale, nonché promuovendo la cultura della ricerca in tutti i campi della didattica e del vivere civile, e l'apertura alla conoscenza come veicoli di comunanza tra i popoli.

Per il raggiungimento di tali finalità, l'Ente può attivare e/o mantenere operative strutture didattiche e di ricerca, con lingua d'insegnamento inglese, aperte ad alunni d'ambo i sessi e articolate nelle sezioni asilo nido, materna, elementare, media e secondaria superiore o in alcune soltanto di esse. L'Ente può altresì attivare, per le medesime finalità, collaborazioni con istituzioni scientifiche, accademiche o internazionali.

L'International School of Trieste/Scuola Internazionale di Trieste impartisce l'istruzione necessaria per permettere agli allievi il conseguimento di un titolo di studio valido internazionalmente ai fini di ampliare le loro possibilità di inserimento nell'ambito dell'istruzione universitaria e nel mondo del lavoro.

Per quanto riguarda il valore giuridico sul territorio italiano dei "titoli rilasciati dall'International School of Trieste", essi "vengono riconosciuti a tutti gli effetti" secondo il disposto dell'articolo 10, comma 3, della Legge numero 26 di data 29 gennaio 1986 recepito nel Testo Unico dell'Istruzione Pubblica, D. Lgs. 16 aprile 1994, numero 297.

L'Ente può altresì gestire, coordinare, promuovere, coorganizzare (o sovrintendere a) corsi di studio, di aggiornamento linguistico e più in generale di formazione culturale ritenuti, a giudizio insindacabile del Consiglio di Amministrazione, coerenti con la vocazione e le finalità di principio dell'International School of Trieste/Scuola Internazionale di Trieste.

Art. 2. Sono soci dell'International School of Trieste/Scuola Internazionale di Trieste il "Centro Internazionale di Fisica Teorica di Trieste Abdus Salam - ICTP", l'"Associazione Italo-Americana di Trieste" e l'"AREA Science Park" di Trieste. All'Ente possono aderire altre associazioni e realtà pubbliche o private, che siano accettate dal Consiglio Generale di cui al successivo articolo 9, spettando al Consiglio d'Amministrazione in carica di modificare lo Statuto sociale secondo le modalità previste al successivo articolo 12.

Art. 3. Il Patrimonio dell'Ente è costituito dal Fondo di dotazione iniziale, descritto nell'atto di costituzione dell'Ente, del quale il presente Statuto è parte integrante ed essenziale. Il Fondo di dotazione potrà essere incrementato dagli eventuali avanzi derivanti dall'attività svolta che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, verranno destinati ad incrementarlo.

Art. 4. Il Fondo di gestione è impiegato per il funzionamento dell'Ente e la realizzazione dei suoi scopi. È costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio;
- dagli eventuali apporti di denaro dei Soci;
- dai contributi che a qualsiasi titolo pervengano all'Ente;

- dagli eventuali utili derivanti dall'attività svolta dall'Ente;
- dagli apporti dei "Finanziatori", come indicati al precedente articolo 2.

Art. 5. Gli organi dell'Ente sono:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Presidente Onorario, ove nominato;
- il Comitato di Presidenza;
- il Consiglio Generale.

Art. 6. L'Ente è retto dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 7. Il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione ed è il legale rappresentante dell'Ente. Egli convoca e presiede il Consiglio e fissa, in occasione delle singole convocazioni, l'ordine del giorno. Il Presidente è coadiuvato nell'esercizio delle sue funzioni da due Vice Presidenti che lo sostituiscono disgiuntamente, anche nella rappresentanza, in caso di sua assenza o impedimento, o quando vengano a ciò da lui delegati.

Art. 7bis. Il Presidente Onorario, ove nominato, è eletto dal Consiglio di Amministrazione. Egli partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio di amministrazione e del Comitato di Presidenza ed i suoi interventi vengono verbalizzati. È membro, con diritto di voto, del Consiglio Generale di cui al successivo articolo 9. Dura in carica fino a dimissioni o revoca da parte del Consiglio di Amministrazione.

Art. 8. Il Presidente ed i due Vice Presidenti compongono il Comitato di Presidenza. Quest'ultimo ha una funzione propositiva e consultiva al lavoro del Presidente ed istruttoria alle determinazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 9. Il Consiglio Generale è costituito da un rappresentante designato da ciascun Socio, dal Presidente, dal Presidente Onorario, se nominato, e dai due Vice-Presidenti del Consiglio di Amministrazione.

Art. 10. Il Consiglio di Amministrazione è composto da dodici o tredici membri, ognuno dei quali gode del diritto di voto attivo e passivo.

Ne fanno parte:

a) il Presidente ed i due Vice-Presidenti in carica alla cessazione dell'esercizio immediatamente precedente, sì da garantire all'Ente la necessaria continuità dall'azione politica, amministrativa e culturale;

b) quattro membri designati rispettivamente uno da ciascun Socio e uno di comune accordo tra essi; qualora non sia raggiunta l'unanimità dei consensi, tale membro non verrà nominato;

c) quattro membri designati dal Consiglio Generale. Il Consiglio Generale è convocato a tal fine dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e si riunisce non meno di 90 (novanta) giorni prima dalla scadenza del Consiglio stesso; la partecipazione alle riunioni del Consiglio Generale potrà avvenire anche mediante idonei mezzi di tele - videoconferenza, che permettano al Presidente di verificare l'identità dei partecipanti, nonché rendano possibile l'attività di discussione e deliberazione.

La nomina dei membri di competenza del Consiglio Generale è effettuata sulla base di liste secondo la procedura di cui ai seguenti commi. I Soci ed il Presidente del Consiglio di Amministrazione in carica hanno diritto a presentare ognuno una lista. Le liste, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la Sede Legale dell'Ente almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione. Risulteranno eletti i componenti della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti fra due o più liste risulteranno eletti i componenti iscritti nella lista presentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di presentazione di un'unica lista si applicano, comunque, le disposizioni di cui sopra.

Nella proposta dei membri del Consiglio di Amministrazione, i partecipanti al Consiglio Generale devono tenere in debito conto la necessità che nel Consiglio medesimo seggano persone professionalmente qualificate e motivate ad operare per il rafforzamento e la crescita dell'Ente;

d) due rappresentanti dei genitori degli alunni regolarmente iscritti all'International School of Trieste/Scuola Internazionale di Trieste, di cui uno italiano, l'altro straniero, eletti per la durata di due anni a suffragio aperto a tutti i genitori, secondo le modalità previste nel Regolamento del P.T.A. (Parents and Teachers Association).

I membri di cui ai punti a), b) e c) del presente articolo durano in carica quattro anni; i membri di cui al punto d) durano in carica due anni. Gli amministratori possono sempre essere riconfermati.

I membri di cui ai punti a), b) e c) che, a qualsiasi titolo, cessino dal Consiglio, vengono sostituiti mediante cooptazione da parte del Consiglio stesso; i membri di cui al punto d) che, a qualsiasi titolo, cessino dal Consiglio, vengono sostituiti mediante nuova consultazione elettorale.

I Consiglieri nominati in sostituzione di altri comunque cessati dall'ufficio durano in carica fino a naturale scadenza del mandato del Consigliere sostituito.

Il Consigliere che risulta consecutivamente assente per più di tre riunioni consiliari - se non per gravi e giustificati motivi - decade dalla carica di Consigliere.

Art. 11. Il Consiglio viene convocato dal Presidente almeno quattro volte all'anno o quando almeno un terzo dei Consiglieri lo richieda per iscritto.

Al Consiglio spetta la nomina di:

- un Direttore didattico, che risponde del buon funzionamento didattico e disciplinare della Scuola;
- un Direttore amministrativo, che risponde in merito agli aspetti finanziari e contabili dell'Ente.

Entrambi partecipano ai Consigli di Amministrazione senza diritto di voto. Il Direttore amministrativo svolge, personalmente o a mezzo persona da lui designata, funzioni di Segretario verbalizzante.

Art. 12. Al Consiglio di Amministrazione spettano l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Ente. In particolare, al Consiglio compete:

- a) approvare annualmente il bilancio preventivo e consuntivo;
- b) deliberare sulle modifiche dello Statuto sociale;
- c) procedere all'elezione del Presidente, dei due Vice Presidenti ed all'eventuale nomina del Presidente Onorario;

- d) nominare il Direttore didattico e il Direttore amministrativo, stabilendo la forma del rapporto di lavoro e la relativa retribuzione;
- e) stipulare e risolvere i rapporti d'impiego degli insegnanti, quando a tempo indeterminato;
- f) emanare le norme ritenute più opportune per disciplinare l'attività della Scuola;
- g) esaminare e approvare i programmi scolastici predisposti dal Direttore didattico, se necessario apportandovi le eventuali modifiche;
- h) deliberare sui criteri d'ammissibilità degli alunni alla frequenza scolastica.

Art. 13. Al di fuori delle competenze ed attribuzioni di cui all'articolo 12 che precede, il Consiglio di Amministrazione può delegare in tutto o in parte le proprie attribuzioni al Presidente, determinando i limiti della delega. Inoltre potrà delegare le funzioni di natura finanziaria e amministrativa al Direttore amministrativo, determinando i limiti della delega.

Art. 14. Il Consiglio di Amministrazione è regolarmente costituito con la presenza di metà dei componenti e delibera a maggioranza di voti per gli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo quanto in appresso specificato. In ogni caso, qualora sussista parità di voti, prevale quello del Presidente. La partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione potrà avvenire anche mediante idonei mezzi di tele - videoconferenza, che permettano al Presidente di verificare l'identità dei partecipanti, nonché rendano possibile l'attività di discussione e deliberazione.

Per le decisioni che riguardano:

- impegni di spesa superiori ad Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero);
- modifiche al presente Statuto;

sarà necessario il consenso dei 2/3 (due terzi) dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Per deliberare lo scioglimento dell'Ente e per adottare le delibere inerenti e conseguenti allo stesso sarà necessario il voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Art. 15. L'esercizio finanziario ha inizio il primo settembre di ogni anno e termina il 31 (trentuno) agosto dell'anno successivo.

Art. 16. Il compito di controllare l'esattezza delle scritture contabili e della relativa documentazione e di farne relazione scritta al termine dell'esercizio finanziario, con le proposte del caso, spetta ad un Revisore unico nominato dal Consiglio di Amministrazione. La durata del Revisore è stabilita in tre esercizi e scade alla data di approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio della carica.

La retribuzione annuale del Revisore viene determinata dal Consiglio di Amministrazione all'atto della nomina.

I verbali del Revisore verranno trascritti in apposito libro verbali.

Art. 17. Entro quattro mesi dalla chiusura di ogni esercizio, il bilancio deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione, al cui esame il Presidente lo presenta unitamente alla Relazione dell'Organo di Revisione.

Art. 18. Gli utili di gestione devono essere interamente destinati al conseguimento degli scopi istituzionali dell'Ente; in nessun caso possono essere distribuiti ai Soci e ai Finanziatori.

Art. 19. In caso di scioglimento dell'Ente, esaurita la fase di liquidazione, il patrimonio residuo verrà devoluto al Comune di Trieste, con l'obbligo di destinarlo a scopi culturali, educativi e di svago intesi a promuovere, nell'interesse della cittadinanza, la conoscenza della lingua inglese e dei valori morali, sociali, civili ispirati dal principio dell'internazionalità.

VISTO: IL PRESIDENTE